

- **Contenzioso Fintecna (già IRI) - Telecom contro Ministero delle Attività Produttive**
Con Decreto emesso in data 26 dicembre 2004 (che reitera altro identico provvedimento del 30 marzo 2000, annullato con provvedimento del Capo dello Stato del 27 marzo 2003) il Ministero delle Attività Produttive, ha rideterminato il contributo all'iniziativa "Telesoft - Software per le telecomunicazioni S.p.A.", proposta dalla STET (all'epoca facente parte del Gruppo IRI), chiedendo quanto già anticipato in eccedenza al contributo rideterminato. La richiesta è rivolta a Telecom Italia e Telesoft (quali effettivi percettori finali della somma) ed a Fintecna, quale successore di IRI, all'epoca soggetto per il cui tramite è stata erogata la somma. Fintecna ha impugnato nei termini il decreto – innanzi al TAR – evidenziando le limitate funzioni dell'IRI, meramente istruttorie e di intermediazione con l'ente erogante. Gli effetti finali di una eventuale soccombenza, ricadranno, in ogni caso, su Telecom Italia/Telesoft.

Contenzioso del lavoro

Il contenzioso giuslavoristico ha fatto registrare nel 2004 una ulteriore riduzione del numero di cause; nel corso dell'esercizio sono, infatti, state chiuse n. 528 controversie (di cui n. 112 con esito positivo, n. 8 con esito negativo e n. 408 conciliate), mentre sono stati avviati n. 295 nuovi contenziosi.

Le cause aperte sono, pertanto, passate da n. 1.162 (alla data del 31 dicembre 2003) a n. 929 (alla data del 31 dicembre 2004).

Nonostante la riduzione del complessivo numero delle vertenze, in linea con i criteri prudenziali adottati si è valutato opportuno incrementare il relativo "fondo rischi" (che era stato, peraltro, significativamente ridotto negli esercizi precedenti), in relazione al fatto che le nuove vertenze notificate nel corso del 2004 – ancorché di numero inferiore rispetto a quelle notificate nel precedente esercizio – presentano un grado di rischio più elevato.

* * *

Viene, qui di seguito, fornita una breve sintesi (per tipologia rivendicativa e per azienda di provenienza) delle controversie tuttora aperte che – sotto il profilo dei potenziali riflessi economici connessi – rivestono maggiore rilevanza.

Ex ILVA

- **Risarcimento del danno biologico da malattia professionale o da infortunio**
Sia per il numero dei ricorsi (circa 500) che per l'importo dei *petita* (circa 40 €/milioni), il

“filone rivendicativo” delle richieste di risarcimento del danno biologico risulta sicuramente uno dei più significativi in ordine di importanza. Tali richieste traggono origine da una pronuncia della Corte Costituzionale, secondo la quale il danno biologico non indennizzabile dall'INAIL deve ritenersi risarcibile – in base alle regole della responsabilità civile – da parte del datore di lavoro.

Al fine di conseguire un significativo ridimensionamento del contenzioso in essere, si ritiene di dare corso anche nel 2005 alle opportune soluzioni transattive in merito alle rivendicazioni di che trattasi.

- **Contenzioso con gli enti previdenziali e fiscali**

- L'INPS di Taranto ritiene illegittima la collocazione in CIGS di circa 1.300 dipendenti, provenienti da ditte terze, avvenuta tra il 1991 e giugno 1992.

L'Istituto non ha, pertanto, rimborsato i crediti relativi agli anticipi di CIGS, in quanto ritiene che la quota-parte di CIGS non dovuta sia qualificabile come retribuzione e, come tale, assoggettabile a contribuzione.

Nel respingere ogni addebito Fintecna ha provveduto nel 1997 ad effettuare ricorso per decreto ingiuntivo.

L'Istituto ha fatto opposizione a tale ricorso e si è, pertanto, entrati nel merito della controversia: ad esito dei primi due gradi di giudizio (entrambi favorevoli a Fintecna), l'INPS ha ritenuto di procedere all'impugnativa in Cassazione.

Nelle more del giudizio, sono state emesse nel corso del 2004 due ulteriori cartelle di pagamento per conto dell'Istituto previdenziale: tali cartelle sono state opposte e ne è stata sospesa la provvisoria esecuzione.

- L'INPS di Taranto ha rivendicato l'omissione dei contributi del 15% sugli importi pagati per gli straordinari effettuati oltre la 48^{ma} ora settimanale.

A seguito della contestazione di tale richiesta venivano notificati a Fintecna verbali di accertamento con i quali l'Istituto richiedeva il pagamento dei suddetti contributi per il periodo 1974-1991 che in parte dovrebbero considerarsi prescritti.

Nel mese di settembre del 2002 è stata notificata una cartella esattoriale, che è stata impugnata dalla Società davanti al Giudice del Lavoro, il quale ha successivamente disposto la sospensione della provvisoria esecutività del ruolo.

La Società sta ricercando, nelle more del giudizio, una possibile soluzione extragiudiziale con l'Istituto.

- L'INPS di Massa ritiene che le somme corrisposte, in aggiunta ai trattamenti CIGS, in favore dei lavoratori che parteciparono ai corsi di formazione nel periodo 1989/1991 siano da considerare non cumulabili, con conseguente non rimborsabilità di parte della CIGS anticipata dall'Azienda.

Per quanto sopra l'INPS ha ritenuto arbitrariamente di compensare i presunti crediti con i debiti, circostanza che ha portato l'Azienda a richiedere decreto ingiuntivo nei confronti dell'Istituto.

Il Tribunale di Massa, in qualità di giudice di appello, con sentenza depositata in data 19.1.2004 riconosceva le ragioni aziendali e rigettava l'appello proposto dall'INPS. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso in Cassazione dall'Istituto previdenziale.

- Il Servizio Centrale Ispettori Tributarî (SECIT) ha contestato il versamento ridotto delle imposte operato dall'Azienda sulle somme erogate ai prepensionandi in aggiunta alla CIGS.

Il giudice di primo grado si è pronunciato in senso favorevole all'Azienda.

- Con il verbale di accertamento del 14.5.1997 l'INPS di Alessandria contestò l'omissione contributiva – presuntivamente verificatasi nello stabilimento di Novi Ligure – per violazione della Legge 1369/60 (intermediazione di manodopera).

L'Azienda ha provveduto a contestare tali richieste.

Ex Iritecna

- **Contenzioso con gli enti previdenziali**

- A seguito del verbale di accertamento del 14.12.1998 e sulla base delle sentenze emesse nei 3 gradi di giudizio (tutte favorevoli ai ricorrenti, i quali avevano impugnato la collocazione in CIGS perché ritenuta illegittima), l'INPS di Genova ha rivendicato i contributi non versati sugli importi erogati ai lavoratori a titolo di anticipo CIGS, per il periodo 1.11.1993 – 28.8.1994, perché ritenuti retribuzione.

Fintecna si è opposta in sede giudiziaria ordinaria, sostenendo viceversa che tali importi sono stati erogati a titolo di risarcimento danni (e, in quanto tali, non soggetti a contribuzione) e richiedendo, comunque, il rigetto delle sanzioni applicate dall'INPS, sul presupposto che non si tratta di evasione contributiva ma di materia controversa.

- Analogamente a quanto riportato al punto precedente, l'INPS di Genova – a seguito del verbale di accertamento del 31.10.2000 e sulla base delle sentenze di 1° e 2° grado che hanno ritenuto illegittima la collocazione in CIGS di 40 dipendenti – ha richiesto la restituzione delle anticipazioni salariali e il pagamento di contributi e sanzioni sulle retribuzioni riferite al periodo 1.11.1995 – 31.10.1999. L'Azienda ha provveduto ad opporsi in via gerarchica amministrativa.
- Risulta tuttora pendente un contenzioso con l'INPS di Napoli per il definitivo riconoscimento dell'inquadramento ai fini contributivi nel settore edile/industria – già accertato in 1° e 2° grado – delle Società ex Mededil ed ex Infratecna (entrambe le Società

successivamente confluite nella Società ex Nuova Mecfond), con conseguente restituzione delle ingenti somme corrisposte dall'Azienda a titolo di "anticipi CIGS" nonché la regolarizzazione delle posizioni previdenziali riferite agli ex dipendenti di tali Società, avuto riguardo ai periodi di CIGS e di "disoccupazione speciale".

Si è in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, cui l'Istituto previdenziale ha fatto ricorso per l'annullamento delle soprarichiamate sentenze.

Garanzie di manleva

In sede di contratto di compravendita delle azioni ICMI, ILVA in liq. ha garantito ad Ilva Laminati Piani la manleva dagli oneri derivanti da contenziosi giuslavoristici, nascenti in capo all'ICMI, per fatti o atti sorti antecedentemente alla cessione.

Con la definizione di circa 180 controversie (che si ritiene possano essere concluse transattivamente entro il corrente anno) instaurate da ex dipendenti ICMI dell'area di Napoli ed aventi ad oggetto rivendicazioni precedenti la citata cessione, lo specifico contenzioso potrà dirsi sostanzialmente esaurito.

Rimarranno, infatti, prevedibilmente aperte solo le 2 cause amministrative insorte con l'INPS di Genova che – considerando illegittima la collocazione in CIGS avvenuta prima del 1995 – ritiene che la CIGS non dovuta sia qualificabile come retribuzione e risulti, come tale, assoggettabile a contribuzione. L'Azienda ha proposto impugnativa avverso i verbali di accertamento in proposito notificati dall'INPS.

Contenzioso fiscale

In considerazione della proroga dei termini disposta, da ultimo, con il D.L. n. 355/2003, convertito dalla Legge n. 47/2004, l'opportunità, riconosciuta dal legislatore al contribuente, di aderire alla disciplina agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della Legge 289/2002, si è protratta fino al 16 aprile 2004.

Come già riferito nella Relazione al precedente esercizio, Fintecna ha ritenuto opportuno e conveniente aderire alla disciplina agevolativa di cui all'art. 16 della Legge 289/02 per quelle fattispecie la cui entità dell'onere, stabilita in misura percentuale su "valori della lite" già assai modesti, ha reso comunque preferibile definire conclusivamente la pendenza con costi inferiori a quelli da affrontare per il perseguimento e la coltivazione della vertenza.

Per le problematiche di maggior momento si è proceduto, caso per caso, ad una analisi comparativa, costi-benefici, tra l'onere da dover sostenere nell'ipotesi di adesione al condono e quello, prospettico, in caso di prosecuzione della lite con soccombenza della Società.

In considerazione di quanto sopra, si evidenzia che il contenzioso tributario, riguardante Fintecna (anche con riferimento alle incorporate) ovvero alle società la cui partecipazione – o rami di azienda – sono stati ceduti a terzi ed i cui oneri sono a carico della stessa Fintecna in base a manleve contrattuali, si è progressivamente ridotto con il susseguirsi delle comunicazioni, attestanti la regolarità delle domande di chiusura delle liti ai sensi dell'art. 16 della Legge 289/02, inviate dagli Uffici amministrativi alle rispettive Commissioni Tributarie e la conseguente dichiarazione di queste ultime di cessazione della materia del contendere.

Nel periodo di riferimento, pertanto, si sono interrotti anche i termini di sospensione processuale, concessi per dare al contribuente la possibilità di valutare l'opportunità di "condonare" la lite fiscale, e conseguentemente i termini dei giudizi rimasti pendenti hanno ripreso a decorrere.

Si rileva inoltre, nell'ambito del contenzioso tributario garantito dall'incorporata IRI per effetto dei contratti di privatizzazione, che si è definitivamente conclusa con decisione favorevole a Fintecna la vertenza relativa all'accertamento IVA per l'anno 1994 a carico della ILP.

Vicende di rilevanza penale

In relazione alle posizioni di rilevanza penale riguardanti Amministratori e Dirigenti pro-tempore di Fintecna S.p.A., anche con riferimento alle società incorporate, ferma restando la prosecuzione di quei procedimenti già in corso che non hanno subito significative evoluzioni, di seguito si riassumono, sulla base delle informazioni ricevute, le novità di maggior rilievo intervenute rispetto alla Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2003 e portate a conoscenza della Società.

- Il Tribunale penale di Taranto ha emesso, nel marzo 2004, sentenza di "non doversi procedere per prescrizione del reato" nell'ambito del procedimento penale nei confronti di alcuni ex responsabili dello stabilimento della ICROT S.p.A. di Taranto, relativamente all'ipotesi di reato contestata loro di cui all'art. 590 c.p., per non aver adottato i provvedimenti necessari di protezione cagionando ad un dipendente una malattia professionale.
- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nel mese di aprile del 2004, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, attivato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, nei confronti anche di due ex dirigenti del Gruppo, in qualità di componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Iricav Uno.
- Presso la VII sezione del Tribunale penale di Roma, in data 30 aprile 2004, si è concluso con sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", ai sensi del I comma dell'art. 530 c.p.p., il procedimento penale nei confronti di un ex Amministratore Delegato

della Morteo S.p.A. imputato di bancarotta fraudolenta aggravata in relazione al dissesto della società Ranch.

- Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso, proposto dal legale rappresentante pro-tempore della Fonderit Etruria S.r.l., la Corte di Cassazione, Sez. 1^a penale, in data 13 maggio 2004, ha definitivamente “chiuso” il procedimento penale pendente nei confronti degli Amministratori e Sindaci della incorporata Sofinpar S.p.A., con l’archiviazione nei confronti di tutti gli indagati, per le ipotesi di reato loro contestate, di cui agli artt. 2621 c.c., 81 e 110 c.p., in relazione alla valutazione a suo tempo effettuata nel bilancio della Sofinpar S.p.A. delle posizioni creditorie e debitorie riguardanti la Fonderit Etruria S.r.l..
- Con provvedimento di archiviazione emesso in data 15 giugno 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Padova si è concluso il procedimento penale a carico anche di un ex dirigente della Italteknà; tale procedimento, già incardinato presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV), era relativo ad ipotesi di reato di truffa, ex artt. 640 e 640 *bis* c.p., in relazione al finanziamento ex art. 32 Legge 219/81 ottenuto dalla società SGAI.
- Il G.I.P. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Aosta, anche a seguito delle valutazioni espresse dai CC.TT.UU. nell’ambito dell’incidente probatorio, ha disposto, in data 21 giugno 2004, l’archiviazione del procedimento penale, pendente presso detta Procura nei confronti di ex dirigenti della incorporata ILVA S.p.A., per il reato di omicidio colposo in danno di un dipendente dello stabilimento siderurgico di Aosta.
- Il procedimento penale n. 2798/99 R.G.N.R. a carico di un ex dirigente della ILVA dello stabilimento di Bagnoli, per il reato di cui all’art. 372 c.p., pendente davanti al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, si è concluso, in data 24 settembre 2004, con provvedimento di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
- Tuttora pende innanzi la 7^a sezione penale della Corte di Appello di Napoli il giudizio attivato dal Pubblico Ministero con appello avverso la sentenza assolutoria del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale penale di Napoli, nell’ambito del procedimento penale, nei confronti di alcuni ex dirigenti delle incorporate Italmimpianti S.p.A. e CMF Sud S.p.A., relativamente all’ipotesi di reato loro contestata connessa alla gestione delle opere pubbliche della ricostruzione del dopo terremoto del 1980 in Campania.
- Con sentenza della Corte di Cassazione era stata annullata l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli che nel giugno 2001 aveva dichiarato inammissibili gli appelli interposti da alcuni ex dirigenti della incorporata Infrastud Progetti S.p.A., nonché da altri imputati, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del maggio del 1999, con la quale erano stati

dichiarati estinti per prescrizione i reati loro ascritti relativi a vicende connesse a determinati lavori compiuti in occasione dei mondiali di calcio del 1990 dei quali era concessionaria la società Infrasad Progetti.

Il processo, pertanto, è stato rimesso sul ruolo della 1^a sezione della Corte di Appello di Napoli che ha confermato con sentenza del 7 febbraio 2005 la pronuncia del 1999 emessa dal Tribunale di primo grado.

Organizzazione e risorse umane

Il considerevole sviluppo delle attività nei tradizionali ambiti di presenza ha trovato riscontro nel particolare livello di attenzione rivolto a migliorare il profilo organizzativo, nonché ad implementare i sistemi strumentali, le procedure di *budgeting* e controllo ed i processi di analisi e consuntivazione, in coerente collegamento ed integrazione con i sistemi contabili applicati nel Gruppo.

Nel corso del corrente esercizio, l'evoluzione del ruolo e delle attività affidate a Fintecna ha comportato la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione delle strutture, orientate al conseguimento della maggiore integrazione possibile.

A ciò ha fatto riscontro una politica gestionale delle Risorse Umane non più limitata alla manutenzione dell'esistente, ma allo sviluppo di sistemi gestionali più articolati e complessi. Pertanto nel corso dell'anno si è proceduto ad alcune azioni di particolare rilevanza:

- introduzione del nuovo modello organizzativo articolato fino al livello delle microstrutture orientato all'accrescimento dei livelli di presidio sulle singole aree;
- interventi formativi a livello collettivo e individuale mirati alle nuove esigenze;
- valutazioni delle posizioni dirigenziali di struttura con il metodo "Hay" ai fini del conseguimento di più equilibrate politiche retributive;
- realizzazione, con il supporto dell'IRI Management, di un intervento di *assessment* destinato ai quadri edili ed ai quadri direttivi del credito (3° e 4° livello) finalizzato alla verifica delle competenze distintive e del potenziale nell'ottica di sviluppi mirati, per questa tipologia di risorse, in funzione del nuovo ruolo di Fintecna;
- aggiornamento dei *curricula* professionali dei lavoratori, necessario allo sviluppo della banca dati gestionale;
- ulteriore messa a punto (con particolare riferimento alle controllate ex IRI) degli strumenti di controllo gestionale sulle società partecipate.

Circa, invece, gli obiettivi di contenimento/riduzione degli organici si è fatto ricorso principalmente a:

- azioni mirate di ricollocazione presso società partecipate e non;
- utilizzo del Fondo Credito (di cui al D.M. n. 158/2000) per il personale ex IRI;
- prosecuzione di una adeguata politica di incentivazione all'esodo;
- ricorso per un congruo numero di posizioni alla "mobilità lunga" (di cui alla Legge 17 aprile 2003, n. 81), peraltro resa facoltativa, data la minor tensione sugli organici rispetto al passato.

In conseguenza dei vari interventi, il confronto fra l'organico al 31 dicembre 2003 e quello al 31 dicembre 2004 evidenzia una riduzione di 30 unità, passando da 285 a 255 unità. Per quanto concerne, invece, l'organico del Gruppo Fintecna si passa dalle 13.200 unità del 31 dicembre 2003 alle 12.800 del 31 dicembre 2004.

Tra le iniziative ancora in atto proseguono i distacchi (37 unità) presso l'A.P.A.T. (in forza del Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 1999 e, successivamente prorogato fino al 31.12.2005) e presso A.R.P.A.C. (n. 25 unità a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto presso la Regione Campania il 19 aprile 2001).

In merito si rileva che i distacchi presso A.P.A.T. si stanno avviando a positiva conclusione, mentre per quelli in essere in A.R.P.A.C. si sta ancora operando allo scopo di creare i presupposti finalizzati al conseguimento di analogo risultato.

In particolare la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) reca due disposizioni relative al personale in distacco presso l'A.P.A.T.. La prima prevede una deroga al divieto di assunzione per le Amministrazioni di Stato per il personale che abbia prestato servizio per almeno due anni in posizioni di comando o distacco presso l'A.P.A.T., mentre la seconda prevede la possibilità per A.P.A.T. di continuare ad avvalersi fino al 31.12.2005 di personale in distacco con oneri a carico dell'Agenzia stessa. Tale ultima previsione ovviamente si rivolge al personale che non dovesse essere stabilizzato perché non rientrante nei limiti di spesa previsti dalla prima disposizione.

A riguardo sono stati attivati gli opportuni contatti con le competenti strutture di A.P.A.T. per definire tempi e modalità di trasferimento delle 37 unità.

Per quanto riguarda A.R.P.A.C. i distacchi sono proseguiti oltre la scadenza del 31 gennaio 2004 prevista dal Protocollo di proroga del 30 ottobre 2003, sulla base di impegni presi dall'Agenzia che prevedevano che i relativi oneri fossero interamente a carico di A.R.P.A.C. a partire da febbraio 2004 (sulla base di esistenti leggi regionali) con l'esplicito obiettivo di per-

venire alla stabilizzazione entro fine 2004. Tale impegno, che non fu possibile recepire in un Protocollo d'intesa a causa dell'avvicendamento dei vertici, non fu successivamente confermato dalla nuova dirigenza A.R.P.A.C., anche a causa della pesante situazione debitoria dell'Agenzia.

In ogni caso, al fine di pervenire ad un esito positivo dell'iniziativa, si sta esaminando congiuntamente con la Regione e con l'A.R.P.A.C. una soluzione che permetta un ulteriore distacco del personale per la durata strettamente necessaria alla individuazione di uno strumento legislativo che consenta la definitiva immissione del Vostro personale nei ruoli dell'Agenzia e/o comunque a liberare Fintecna dal pagamento dei relativi oneri.

Rapporti con le parti correlate

Rapporti con Controllante

I rapporti intrattenuti con il Controllante Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno riguardato il credito infruttifero vantato da Fintecna di €/milioni 788 derivante dal trasferimento, avvenuto nel corso del 2000, della partecipazione in Alitalia già detenuta dall'IRI.

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2003 prevede che tale credito verrà estinto, in concomitanza con la dismissione dell'intera partecipazione e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio al 31.12.2004.

Rapporti con controllate e collegate

I rapporti intercorsi tra Fintecna e le Società controllate e collegate si sostanziano soprattutto in operazioni di carattere finanziario ed in minor misura di natura commerciale, regolate secondo i normali tassi e prezzi di mercato.

Nel seguito vengono esposti i crediti e i debiti al 31 dicembre 2004, suddivisi per natura, nei confronti delle società controllate e collegate.

Crediti verso imprese controllate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2004					
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti
A.T.I. S.p.A. in liquidazione			-		-
Bagnoli S.p.A. in liquidazione			-		-
Cagliari '89 S.c.a r.l. in liquidazione	894	131	1.025		1.025
Cimi-Montubi S.p.A.			-		-
Coedam S.c.a r.l. in liquidazione		4.459	4.459	4.459	-
Consorzio Aerest in liquidazione	503	6.111	6.614		6.614
Consorzio G1 Aste Individuali			-		-
Consorzio I.MA.F.I.D. in liquidazione			-		-
Consorzio Italtecnasud in liquidazione	7.569	1.217	8.786	6.357	2.429
Consorzio Prometeo in liquidazione	4.660		4.660		4.660
Corfinium S.c.a r.l.			-		-
Fincantieri S.p.A.			-		-
Finsider S.p.A. in liquidazione			-		-
Immobiliare Europea S.p.A.			-		-
Mededil S.p.A. in liquidazione		11.528	11.528		11.528
Morteo Sud Africa in liquidazione	638	67	705	705	-
Projecta Immobiliare S.r.l.			-		-
Residenziale Immobiliare 2004 S.r.l.			-		-
Servizi Tecnici S.p.A. in liquidazione			-		-
SO.TE.A. S.p.A.			-		-
Steelworks Sud S.r.l.			-		-
Stretto di Messina S.p.A.			-		-
Tirrenia S.p.A.			-		-
Valtecnica Immobiliare S.r.l.			-		-
Veneta Infrastrutture S.p.A.			-		-
WPG (Thailand) Ltd in liquidazione	554		554	554	-
Totale crediti controllate	14.818	23.513	38.331	12.075	26.256

(€/migliaia)

Crediti del Circolante al 31.12.2004					31.12.2004
Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti	Totale netto
26		26		26	26
2.510		2.510		2.510	2.510
		-		-	1.025
45		45		45	45
30		30		30	30
34		34		34	6.648
(15)	2.440	2.425		2.425	2.425
475		475		475	475
8		8		8	2.437
68		68		68	4.728
3		3		3	3
4.440	431	4.871		4.871	4.871
217	36.913	37.130		37.130	37.130
94		94		94	94
13		13		13	11.541
		-		-	-
	4	4		4	4
5	80.466	80.471		80.471	80.471
5.745		5.745		5.745	5.745
	15.777	15.777		15.777	15.777
50		50		50	50
1.785		1.785	1.108	677	677
337	60.108	60.445		60.445	60.445
	4	4		4	4
362	49.571	49.933		49.933	49.933
		-		-	-
16.232	245.714	261.946	1.108	260.838	287.094

Crediti verso imprese collegate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2004					
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti
Consorzio Codelsa in liquidazione			-		-
Consorzio ED.IN.CA.			-		-
Consorzio Edinsud			-		-
Consorzio Incomir in liquidazione			-		-
Edilmagliana '89 S.c.a r.l. in liq.	203	175	378	203	175
Fonderit Etruria in fallimento	973		973	973	-
ISAI S.p.A. in liquidazione			-		-
IT.EDI. S.c.a r.l. in liquidazione			-		-
Leonardo 2000 S.c.a r.l. in liq.		3	3		3
Multiservice S.p.A.			-		-
Novisi S.p.A.		100	100		100
Omsav in fallimento			-		-
Parco Minerario Isola d'Elba S.r.l.			-		-
Quadrante S.p.A.		2.582	2.582		2.582
S.P.S. S.c.a r.l. in fallimento		21	21		21
Totale crediti collegate	1.176	2.881	4.057	1.176	2.881

(€/migliaia)

Crediti del Circolante al 31.12.2004

31.12.2004

	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti	Totale netto
	1		1		1	1
	605		605		605	605
	742		742	742	-	-
	775		775		775	775
			-		-	175
	2.545		2.545	2.545	-	-
	12		12		12	12
		81	81		81	81
			-		-	3
	16		16		16	16
	883		883		883	983
	650	1.592	2.242	2.242	-	-
	8		8		8	8
	35	861	896		896	3.478
	5		5		5	26
	6.277	2.534	8.811	5.529	3.282	6.163

Debiti verso imprese controllate

(€/migliaia)

Situazione al 31.12.2004							
	Saldo fornitori	Fatture da ricevere	Totale fornitori	Corrispondenti e debiti finanziari	Debiti vari	Decimi da versare	Totale debiti
A.T.I. S.p.A. in liq.	15	314	329	49.101			49.430
Bagnoli S.p.A. in liq.		171	171	40.743			40.914
Cagliari '89 S.c. a r.l. in liq.		980	980				980
Cimi-Montubi S.p.A.	162	301	463		410		873
Consorzio Aerest in liq.	4.498		4.498				4.498
Cons. G1 Aste Individuali		5.021	5.021				5.021
Consorzio I.MA.F.I.D. in liq.		33	33				33
Consorzio Italtecnasud in liq.	24	35	59				59
Consorzio Prometeo in liq.		1.793	1.793	600			2.393
Corfinium S.c.a r.l.	34		34				34
Edilca S.p.A. in liq.		6	6	3.692	1		3.699
Fincantieri S.p.A.	10		10				10
Finmare S.p.A. in liq.		266	266	61.880			62.146
Finsider S.p.A. in liq.			–		68		68
Immobiliare Europea S.p.A.			–		2.471		2.471
Mededil S.p.A. in liq.		16	16				16
Minervino Alto S.c. a r.l. in liq.	85	28	113				113
Servizi Tecnici S.p.A. in liq.	629	2.267	2.896	60.611			63.507
SO.TE.A. S.p.A.			–		13		13
Steelworks Sud S.r.l.	89	40	129	6.345	5		6.479
Stretto di Messina S.p.A.			–	246		155.898	156.144
T.S.S.I. FIN. in liq.			–	757			757
Totale debiti controllate	5.546	11.271	16.817	223.975	2.968	155.898	399.658

Debiti verso imprese collegate

(€/migliaia)

Situazione al 31.12.2004

	Saldo fornitori	Fatture da ricevere	Totale fornitori	Corrispondenti e debiti finanziari	Debiti vari	Decimi da versare	Totale debiti
Castel Romano S.p.A.		38	38	7.270			7.308
Consorzio Codelsa in liq.	2	30	32			8	40
Consorzio ED.IN.CA.		85	85				85
Consorzio Edinsud	166	193	359				359
Consorzio Incomir in liq.	8		8	499			507
Edilmagliana '89 S.c.a r.l. in liq.	392	127	519				519
IT.EDI. S.c.a r.l. in liq.	96	3	99				99
Multiservice S.p.A.	147	1	148				148
Novisi S.p.A.		884	884	147			1.031
Omsav in fallimento	80		80				80
Quadrante S.p.A.	5	102	107	1.291			1.398
Totale debiti collegate	896	1.463	2.359	9.207	-	8	11.574

Ulteriori informazioni

- Con riguardo agli adempimenti sorti con il Decreto Legislativo n. 231/2001 concernente la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche per i reati contro la Pubblica Amministrazione, si ricorda che nel corso dell’anno 2003 è stato messo a punto il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalla norma ed è stato nominato l’Organismo di Vigilanza preposto al monitoraggio sul funzionamento e sull’adeguatezza del Modello stesso.

Nell’esercizio in esame il suddetto Organismo ha svolto le verifiche di propria competenza nell’ambito di un programma di attività definito all’inizio dell’anno in base alla c.d. “mappatura delle aree a rischio reato” e riportando i risultati al Presidente e Amministratore Delegato. L’Organismo ha inoltre avuto periodici scambi di informativa con il Collegio Sindacale.

In relazione all’evolversi della prassi e della giurisprudenza sul tema, il Modello è stato adeguato con particolare riguardo al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza e al c.d. “sistema di reporting” per la segnalazione di eventuali deviazioni dal Codice Etico e dal Modello 231.

- In data 27 aprile 2004 è stato istituito il Comitato per le remunerazioni – in analogia ad alcune indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate governance* delle società quotate – con funzioni in tema di strutturazione della remunerazione complessiva degli Amministratori investiti di particolari cariche, dell’Alta Direzione e dei Vertici delle società controllate.
Tale Comitato, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione è composto dal Vice Presidente Dott. Vincenzo Dettori e dai Consiglieri Prof. Ernesto Monti e Dott. Giuseppe Maresca, il quale è stato nominato Presidente del Comitato medesimo.
- Si ricorda che il D.Lgs. 196 del 20 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy) ha aggiornato l’intera materia relativa alla protezione dei dati personali ed in particolare ha confermato, nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza previsti per il trattamento dei dati, il principio secondo cui le “misure minime” (art. 33) sono quelle da adottare nell’ambito degli accorgimenti più ampi per effetto dell’obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi, prevedendo in particolare l’adozione entro il 30 giugno 2004 del Documento Programmatico sulla Sicurezza che dovrà essere aggiornato successivamente entro il 31 marzo di ogni anno (tale termine con riferimento agli adempimenti dell’esercizio in corso è stato recentemente prorogato al 31 dicembre 2005).